

STATUTO

Art. 1

Si è costituita l'Associazione studentesca denominata Iris.

Art. 2

L'iscrizione all'Associazione è aperta a chi frequenta o ha frequentato l'Università di Udine, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale e dalla propria identità di genere.

È aperta l'iscrizione ai non studenti, purché condividano gli obiettivi dell'Associazione, rispettino il presente statuto e appartengano alla comunità universitaria.

Il numero dei soci iscritti all'Università di Udine dovrà sempre costituire maggioranza assoluta.

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro, è democratica, apartitica, aconfessionale, autonoma, libera ed indipendente.

Art. 4

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5

L'Associazione ha sede in viale Venezia 404/B – 33100 Udine.

Art. 6

Gli obiettivi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) lavorare per la completa equiparazione sociale e legale delle persone appartenenti a minoranze relative all'orientamento sessuale o all'identità di genere come lesbiche, bisessuali, gay e transessuali (LGBT) all'interno dell'Università;
- b) fornire aiuto e appoggio agli studenti LGBT che si trovino in una situazione di disagio o di discriminazione a causa del loro orientamento sessuale o identità di genere;
- c) promuovere all'interno delle strutture educative universitarie una maggiore sensibilizzazione nei confronti della comunità LGTB;
- d) informare il corpo studentesco e docente dell'università in merito alla realtà omosessuale, bisessuale e transessuale, in modo da creare un'opinione pubblica cosciente, solidale e più attiva;
- e) diffondere un'educazione sessuale responsabile, in particolar modo in relazione al virus HIV e realizzare programmi di appoggio alle persone sieropositive, soprattutto all'interno del collettivo LGBT;
- f) favorire l'incontro e la socializzazione degli studenti, specialmente di quelli LGBT;
- g) promuovere l'inserimento, formazione e orientamento verso il mondo del lavoro degli studenti LGBT.

Nel perseguire i suddetti scopi, l'Associazione si ripromette di mantenere uno spirito costruttivo.

Art. 7

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Associazione si propone di organizzare attività di vario genere nell'ambito della vita universitaria, nel rispetto dei compiti istituzionali e delle finalità già riconosciute al Comitato Pari Opportunità di Ateneo.

In particolare, per coinvolgere il maggior numero di soci possibili, verranno organizzate periodiche riunioni informali per la pianificazione di suddette attività, con la supervisione di uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutte le persone maggiorenni nel pieno della loro capacità d'agire. L'ammissione va richiesta al Consiglio Direttivo e va accompagnata dal pagamento della quota sociale annuale con le modalità stabilite regolarmente dal Consiglio Direttivo.

Ricevuta la richiesta, il Consiglio Direttivo ha quindici giorni per rifiutarla, con giustificate motivazioni.

Passati i quindici giorni la richiesta sarà accettata implicitamente e sarà accompagnata dall'iscrizione sul libro dei soci.

Art. 9

I soci possono essere ordinari od onorari.

I soci ordinari sono tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota annuale.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota e sono nominati dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo per particolari servizi o comportamenti meritevoli svolti in favore dell'Associazione. Hanno funzione di consiglieri ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche direttive.

Il titolo di socio onorario può essere revocato in ogni momento dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Il socio:

- a) può intervenire e votare nel corso dell'Assemblea Generale;
- b) può eleggere ed essere eletto per gli organi statutari. Accettare o rifiutare la conseguente elezione;
- c) deve essere informato riguardo la composizione degli organi statutari di governo e lo sviluppo delle loro attività;
- d) può proporre al Consiglio Direttivo progetti o consulenze che si ritengono utili al miglior funzionamento dell'Associazione;
- e) può partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione;
- f) può delegare il voto ad un'altra persona associata;
- g) può contestare l'adozione di misure disciplinari. Il Consiglio Direttivo deve, in tal caso sentire la sua difesa e fornire ogni motivazione richiesta, relativamente al provvedimento disciplinare;
- h) può impugnare gli accordi stipulati dall'Associazione che si ritengono contrari alla Legge o allo Statuto;
- i) può avere accesso a tutte le documentazioni dell'Associazione.

Art. 11

Il socio deve:

- a) rispettare lo statuto;
- b) rispettare la libertà di pensiero ed impegnarsi ad evitare le discriminazioni e le discordie personali;
- c) assistere al maggior numero possibile di riunioni ed eventi convocati o assistiti dall'Associazione;
- d) adempiere alle funzioni e alle responsabilità assunte secondo buona fede e in modo responsabile;
- e) condividere le finalità dell'Associazione e collaborare per il raggiungimento delle stesse;
- f) versare la quota annuale ed eventuali altre percentuali che, in accordo con lo statuto, possano corrispondere alla persona associata;
- g) agire negli interessi dell'Associazione.

Il socio non deve pregiudicare l'immagine pubblica o il prestigio sociale dell'Associazione.

Art. 12

La qualità di socio è personale e non è in alcun modo trasmissibile.

Lo *status* di socio può venire meno per uno dei seguenti motivi:

- a) rinuncia volontaria,
- b) esclusione,
- c) decesso.

La perdita di qualità di socio per i motivi sopra elencati non comporta la restituzione della quota associativa e comporta la cancellazione dal libro dei soci.

Art. 13

La richiesta di rinuncia volontaria può essere presentata in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo che ne prende atto.

Art. 14

L'esclusione del socio può essere decisa dal consiglio direttivo per le seguenti ragioni:

- a) inadempimento reiterato di uno o più doveri di socio/a;
- b) condotta contraria alla buona convivenza nell'Associazione;
- c) contravvenzione dei fini dell'Associazione;
- d) compromissione dell'immagine o del prestigio dell'Associazione;
- e) compromissione, uso scorretto o ingiustificato dei fondi economici dell'Associazione;
- f) mancato pagamento della quota sociale.

Il socio escluso può fare ricorso contro la decisione, in questo caso il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea Generale straordinaria nella quale verrà discusso il caso e l'interessato potrà difendersi.

L'assemblea deciderà a maggioranza assoluta se confermare o annullare l'esclusione.

La discussione può essere inserita nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale ordinaria immediatamente successiva, se questa si terrà entro trenta giorni dal ricorso.

Art. 15

Gli organi decisionali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale,
- b) il Consiglio Direttivo.

Le persone fisiche che ricoprono cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per adempiere agli incarichi sociali di loro competenza, se i fondi dell'Associazione lo permettono.

Art. 16

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione, è formata da tutti i soci e si riunisce almeno una volta l'anno in forma ordinaria.

Nel caso di Assemblea Generale straordinaria deve essere indicato il motivo della convocazione.

La convocazione, contenente tra gli altri l'ordine del giorno, deve essere effettuata con almeno sette giorni di preavviso e deve essere comunicata ai soci attraverso l'invio di un e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito al momento dell'adesione, ed eventualmente attraverso altri mezzi preventivamente stabiliti dall'Assemblea Generale.

Art. 17

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di un quinto dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno trenta minuti.

Art. 18

L'Assemblea Generale ordinaria:

- a) elegge annualmente il Consiglio Direttivo;
- b) valuta la gestione del Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio;
- d) approva il piano di azione dell'Associazione.

L'Assemblea Generale deve essere convocata in forma straordinaria per deliberare che riguardino:

- a) modifiche del presente statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione;
- c) ricorso di un socio contro la sua esclusione dall'Associazione.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è l'organo rappresentativo, amministrativo ed esecutivo dell'Associazione ed è nominato dall'Assemblea Generale. Rimane in carica per un anno e i mandati possono essere rinnovati senza limiti temporali.

Il Consiglio Direttivo è formato almeno da un:

- a) Presidente,
- b) Vicepresidente,
- c) Segretario,
- d) Tesoriere.

Non è ammessa la concentrazione di cariche.

In aggiunta alle cariche sopra citate il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno o tra i soci ordinari delle figure denominate "responsabili d'area".

I suddetti avranno la possibilità di mettersi a capo di un gruppo di lavoro che opererà in accordo con il piano d'attuazione dell'Associazione e dovrà rendere conto al Consiglio Direttivo attraverso il responsabile stesso.

Un socio può essere responsabile di più di un'area di lavoro fino ad un massimo di due.

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente per prendere le decisioni che gli spettano e per coordinare le attività dell'Associazione.

Art. 20

Il Presidente rappresenta all'esterno l'Associazione e ne è il rappresentante legale.

Il Presidente ha il compito di coordinare i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 21

Il Vicepresidente coadiuva l'attività del Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o necessità.

Art. 22

Il Segretario ha il compito di tenere aggiornata la documentazione dell'Associazione, in particolare modo il libro dei soci, i verbali delle riunioni degli organi statutari nonché i resoconti delle attività svolte dall'Associazione.

Art. 23

Il Tesoriere ha il compito di gestire la contabilità dell'Associazione e di fornire un resoconto dello stato dei conti in occasione dell'Assemblea Generale annuale in cui si approva il bilancio e ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione, tutelandone gli interessi;
- b) determina le modalità di ammissione dei soci, l'ammontare della quota associativa e di eventuali contributi straordinari, nonché le relative modalità di pagamento;
- c) esamina preventivamente le questioni da sottoporre all'Assemblea;
- d) sottopone annualmente all'Assemblea il rendiconto operativo e finanziario della propria gestione;
- e) procede all'eventuale revisione dello Statuto da sottoporre per la ratifica all'Assemblea;
- f) coordina le attività ed i progetti di rilievo.

Art. 25

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.

La convocazione deve essere effettuata per mezzo di posta elettronica con almeno sette giorni di anticipo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno metà dei consiglieri.

In caso di mancanza del Presidente, il Vicepresidente ne assume le veci.

In caso di mancanza del Segretario, il verbale sarà redatto da uno degli altri consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota.

Art. 26

Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea Generale ordinaria dei soci.

Gli altri componenti del Consiglio Direttivo vengono indicati dai candidati Presidente in sede di elezione e vengono eletti automaticamente insieme al candidato presidente che li ha indicati e che risulti vincitore. Il Presidente oltre ai membri effettivi deve indicare anche almeno due supplenti che entreranno in carica nel caso di rinuncia di uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il candidato presidente che desidera presentarsi può comunicarlo durante l'assemblea stessa e può esporre una sua proposta di programma e di piano di attuazione prima del voto.

Art. 27

Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo rinunci alla carica verrà scelto un sostituto scorrendo la lista dei supplenti stabilita in sede elettorale a partire dal primo nome indicato.

Se nessuno dei membri supplenti è disposto a ricoprire la carica o non ci sono più nomi disponibili, il Presidente può assegnare l'incarico ad un altro socio che non stia già ricoprendo una delle altre cariche, questi ricoprirà temporaneamente l'incarico fino alle successive elezioni.

Art. 28

I fondi dell'Associazione sono costituiti da: quote ordinarie e contributi straordinari dei soci, donazioni, residui delle gestioni precedenti.

Il suddetto non è un elenco tassativo.

L'accettazione di donazioni è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

I beni acquisiti attraverso l'impiego dei suddetti fondi costituiscono il patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'impiego dei fondi e dei beni dell'Associazione. Il Tesoriere ha la responsabilità della loro gestione.

Art. 29

Le documentazioni che l'Associazione deve aggiornare sono: libro dei soci, verbali delle riunioni degli organi statutari, resoconti delle attività svolte, inventario dei beni e delle finanze.

Le precedenti possono essere sottoposte a visione di ogni socio.

Art. 30

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo o dalla quinta parte dei soci e deve essere ratificato con la maggioranza qualificata di due terzi dei soci ordinari aventi diritto di voto durante un'Assemblea Generale straordinaria, la quale deciderà eventualmente chi dovrà essere il liquidatore che curerà lo scioglimento su indicazione dell'assemblea stessa.

I beni e i fondi residui dell'Associazione non potranno in ogni caso essere ripartiti tra i soci ma dovranno essere devoluti a favore dell'Università di Udine affinché costituisca Borse di Studio per gli studenti meritevoli o per altre finalità.

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi speciali in materia e al Regolamento Interno.